

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19740 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 08/08/2017

ORDINANZA

sul ricorso 17518-2016 proposto da:

GIOVANNI, in qualità di titolare dell'omonima impresa
individuale (, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- *ricorrente* -


contro

TRIBUNALE CIVILE FORLI';

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI', R.G. 423/2016,
depositato il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Giovanni ha proposto ricorso per due motivi, nei confronti del Tribunale di Forlì, contro il decreto dell'8 giugno 2016 con cui detto Tribunale aveva respinto il suo reclamo contro il diniego della sua istanza volta alla nomina dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, diniego motivato dalla circostanza dell'istituzione presso il consiglio dell'ordine dei commercialisti di Forlì dell'organismo di composizione della crisi di cui al primo comma dell'articolo 15 citato.

Il Tribunale di Forlì non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

Il ricorrente ha dedotto con il primo motivo la violazione dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., in riferimento all'articolo 7 e articolo 15, comma 9, legge 3/2012, assumendo che il nono comma dell'articolo 15 della citata legge attribuirebbe al debitore la facoltà di avvalersi di un professionista o di una società di professionisti distinti dagli organismi di composizione della crisi costituiti ai sensi dei commi 1 e seguenti della medesima disposizione.

Lo stesso ricorrente ha dedotto con il secondo motivo la violazione dell'articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c. in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e della legge n. 3/2012, articoli 6 e seguenti, assumendo che la decisione adottata dal Tribunale gli avrebbe precluso l'accesso alla procedura di cui alla legge n. 3/2012;

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Difatti esso è all'evidenza rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in senso sostanziale, trattandosi viceversa di decreto inserito nella serie procedimentale volta all'introduzione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, decreto mancante dei caratteri della decisorietà e della definitività (v. in argomento Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, che ha trovato successiva conferma in Cass. 14 marzo 2017, n. 6516).

Ciò esime dall'aggiungere che la lettura del dato normativo fornita dal ricorrente, volta a denunciare l'erroneità del provvedimento adottato dal Tribunale di Forlì, non può essere condivisa.

Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro.

Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento *sine die* dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15.

Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con

iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.

Nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.